SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.	
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' DEGLI	
INTERPORTI SICILIANI S.P.A.	
L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno () del mese di	
, in Catania, presso	
tra:	
• l'avv. Rosario Torrisi Rigano, C.F che interviene	
nel presente atto in nome e per conto della Società degli interporti Sici-	
liani S.p.A. con sede in Catania in Via Ottava Strada n. 29 – Zona Indu-	
striale - Catania, P.IVA 03205100872, nella sua qualità di Amministratore	
Unico, domiciliato per la carica presso la sede della Società degli Inter-	
porti Siciliani S.p.A. (d'ora in poi "Locatore" o "Amministrazione")	
е	
• l'impresa con sede	
P.IVA e/o CF, rappresentata dal Signor	
(CF) nato a	
il e residente a, nella quali-	
tà di, (d'ora	
in poi "conduttore");	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
ART. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE	
In esecuzione alla determina di aggiudicazione n del	
esecutiva ai termini di legge, la Società degli Interporti Siciliani S.p.A.,	

nella sua qualità di proprietario, concede in locazione all'Impresa	
, che accetta, il/i locale/i denominato/i	
, situato/i all'interno del Polo Logistico	
dell'Interporto di Catania, Via Ottava Strada n. 101, identificato/i al	
N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 47 part. 615 sub.7 Cat. E01, di cui	
alla planimetria allegata al presente atto che ne costituisce parte inte-	
grante e sostanziale, destinato/i ad attività di magazzino.	
Tutti i lavori necessari per la sistemazione ed adattamento dei locali ed	
adeguamento degli impianti, niente escluso, ritenuti necessari per la futura	
attività prevista sono a carico esclusivo del conduttore.	
ART. 2 - DURATA DELLA LOCAZIONE	
La locazione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla sottoscrizione	
del presente atto e può essere rinnovata alla scadenza sempre per anni 6	
(sei).	
Il locatore può recedere in qualsiasi momento dal contratto per motivi di	
preminente interesse pubblico, previo avviso al conduttore da comunicarsi	
almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere effetto.	
Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi mo-	
mento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi al loca-	
tore con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.	
ART. 3 - USO SANZIONI ED ONERI	
Lo/Gli immobile/i viene/vengono concesso/i per essere adibito a	
·	
Il conduttore si impegna ad utilizzarlo/i in modo da garantire l'uso cui	
è/sono destinato/i.	

La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. si riserva il diritto esclusivo	
di utilizzo del lastrico solare degli immobili oggetto di locazione per l'e-	
ventuale installazione di un impianto fotovoltaico, senza che il Conduttore	
possa avanzare in merito alcuna obiezione, pretesa e/o richiesta di inden-	
nizzo.	
È vietato al conduttore di sub -locare o comunque cedere, in tutto o in par-	
te e sotto qualunque forma, ad altri lo/gli immobile/i locato/i o destinar-	
lo/i ad uso diverso da quello per il quale viene/vengono concesso/i in loca-	
zione ad eccezione dei soli locali destinati ad uso ufficio per i quali è	
ammessa la sub-locazione subordinata ad autorizzazione scritta da parte del	
locatore. In ogni caso non sarà autorizzata la sub-locazione verso società,	
qualsiasi sia la forma giuridica, che abbiano oggetto sociale concorrenziale	
a quello della Società degli Interporti Siciliani SpA, o le cui attività si	
pongano in contrasto con gli interessi pubblici della medesima.	
L'inosservanza di quanto previsto nel presente articolo produrrà la risolu-	
zione del rapporto contrattuale ipso iure.	
ART. 4 - CANONE DI LOCAZIONE	
Il canone di locazione annuo è stabilito nella misura di € **********************************	
più IVA, giusta offerta formulata per la partecipazione alla gara, da corri-	
spondersi in rate trimestrali anticipate entro i primi 10 giorni del trime-	
stre, pari ad € *************** più IVA ciascuna.	
La prima rata dovrà essere versata alla data di sottoscrizione del presente	
contratto.	
Il pagamento di ciascuna rata del canone dovrà essere effettuato tramite bo-	
nifico bancario intestato a Società degli Interporti Siciliani S.p.A	

Banca, Cod. IBAN,	
causale Canone di Locazione	
Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone ol-	
tre il termine sopra indicato e non potrà far valere alcuna azione od ecce-	
zione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.	
In caso di ritardato pagamento, anche parziale, del canone rispetto alla da-	
ta di scadenza di ciascuna rata, decorreranno gli interessi moratori.	
Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, potrà essere mo-	
tivo di risoluzione contrattuale.	
Il canone annuo, così come determinato dall'aggiudicazione, sarà aggiornato	
annualmente ed automaticamente senza bisogno di richiesta alcuna, secondo le	
variazioni degli indici ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; in parti-	
colare l'adeguamento ISTAT va calcolato in misura del 75% della variazione	
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiega-	
ti.	
Al canone di locazione dovranno aggiungersi, altresì, le spese condominiali	
derivanti dalle utenze e dalla manutenzione degli impianti esterni comuni	
(viabilità, illuminazione esterna, smaltimento acque bianche e nere, rimo-	
zione dei rifiuti, vigilanza, giardinaggio, pulizia, ecc.), secondo il rego-	
lamento per la ripartizione delle spese allegato (A11.***).	
ART. 5 - CAUZIONE	
A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali contenuti nel presen-	
te contratto, il conduttore consegna al locatore, in sede di stipula del	
presente atto, una garanzia fideiussoria per ogni lotto, pari a tre	
trimestralità del corrispettivo offerto, mediante polizza fidejussoria	

n° del rilasciata da	
Tale cauzione è prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le ob-	
bligazioni del contratto di locazione, ivi comprese quelle relative al paga-	
mento dei canoni e degli oneri accessori, al risarcimento dei danni derivan-	
ti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni previste, salva comunque	
la risarcibilità del maggior danno verso il locatario.	
La garanzia fideiussoria ha validità per l'intera durata della locazione	
(sei anni), ogni eccezione esclusa, e prevede:	
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
principale;	
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;	
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta	
scritta del locatore.	
Il conduttore potrà essere obbligato a reintegrare la garanzia fideiussoria	
di cui il locatore avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante	
l'esecuzione del contratto. Resta salvo per il locatore l'esperimento di o-	
gni altra azione nel caso in cui la garanzia fideiussoria risultasse insuf-	
ficiente.	
La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la	
definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali	
altre pendenze.	
ART.6. OBBLIGHI DEL CONDUTTORE	

Il conduttore si obbliga a conformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vi-	
gore che disciplinano l'uso dell'immobile oggetto del presente contratto e	
delle specifiche come sopra descritte.	
Il Conduttore dichiara di prendere in locazione lo/gli immobile/i oggetto	
del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente	
si trova/trovano, con accessori, pertinenze e diritti di qualsiasi sorta,	
ritenendolo/i idoneo/i all'uso convenuto.	
E' fatto obbligo al conduttore di non alterare l'attuale struttura del-	
lo/degli immobile/i, senza preventiva autorizzazione scritta del Locatore.	
Il conduttore si impegna ad eseguire a propria cura e spese i lavori di ri-	
parazione, sistemazione e conservazione, manutenzione ordinaria e/o adegua-	
mento tecnico, igienico, sanitario, impiantistico, di allacciamento utenze,	
che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell'uso consentito. Tali	
interventi potranno essere effettuati a cura e spese del locatario, previa	
autorizzazione dell'Amministrazione, senza che il conduttore possa vantare	
alcun indennizzo da parte del Locatore durante o a termine del rapporto con-	
trattuale.	
Il Conduttore prende atto che lo/gli immobile/i non è/sono dotato/i di ser-	
vizio telefonico, mentre è/sono predisposto/i per l'istallazione dello stes-	
so, attivazione che è onere del Conduttore.	
Il Conduttore dichiara di essere a conoscenza che il/i bene/i locato/i non	
è/sono dotato/i di allaccio alla fornitura diretta di acqua potabile, ma	
é/sono alimentato/i attraverso serbatoi idrici di acqua potabile esterni	
(centrali tecnologiche idriche) da rifornirsi con autobotte.	

Lo/Gli immobile/i è/sono completo/i di opere edili e impiantistiche: quadri	
elettrici, impianto di allarme antincendio, impianto rilevazione fumi, si-	
stema EVAC e fan coil collegati a pompe di calore multi split. Saranno a to-	
tale carico del conduttore le spese per le utenze elettriche, telefoniche e	
idriche in ragione del proprio effettivo consumo.	
Sono, altresì, a carico del Conduttore:	
- tutti gli obblighi e gli oneri finanziari relativi alle richieste e	
l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni ammini-	
strative e/o di pubblica sicurezza occorrenti all'esercizio delle atti-	
vità che si andranno a svolgere all'interno del/i magazzino/i;	
- l'installazione delle utenze;	
- la pulizia e la manutenzione ordinaria dello/degli immobile/i;	
- il 50% dell'imposta di bollo e delle spese di registrazione del con-	
tratto di locazione;	
- le spese condominiali derivanti dalle utenze e dalla manutenzione degli	
impianti esterni comuni (viabilità, illuminazione esterna, smaltimento	
acque bianche e nere, rimozione dei rifiuti, vigilanza, giardinaggio,	
pulizia, ecc.), secondo il regolamento per la ripartizione delle spese	
allegato (A11. ***).	
Il conduttore si obbliga ad attenersi al pieno rispetto della normativa vi-	
gente sulle misure di prevenzione antimafia, nonché ad ottemperare a tutti	
gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni.	
Il conduttore inoltre è obbligato a garantire l'adempimento di tutti	
gli ulteriori obblighi derivanti dal "Patto d'Integrità" di cui all'art.	

1 comma 17 della Legge 190/2012, secondo il modello reso e sotto-	
scritto dal conduttore allegato al presente atto (All. ***).	
ART. 7 - MANUTENZIONE E ADEGUAMENTI	
Il conduttore s'impegna a mantenere lo/gli immobile/i locato/i in ottime	
condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà	
compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì prov-	
vedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le o-	
pere di manutenzione e riparazione ordinaria, mentre le opere di manutenzio-	
ne straordinaria saranno a carico della parte locatrice.	
Eventuali lavori di adeguamento alla normativa vigente o eventualmente so-	
pravvenuta sono a carico del conduttore, che solleva con il presente atto il	
locatore da qualsiasi onere e/o responsabilità derivante dalla mancata ese-	
cuzione degli interventi necessari.	
cuzione degli interventi necessari. ART. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI	
ART. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI	
ART. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono locati nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento	
ART. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono locati nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del	
ART. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono locati nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società degli Interpor-	
ART. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono locati nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società degli Interpor- ti Siciliani S.p.A., e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice;	
ART. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono locati nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società degli Interpor- ti Siciliani S.p.A., e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere	
I locali sono locati nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A., e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o	
ART. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono locati nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A., e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate.	
ART. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono locati nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A., e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate. ART. 9 - RICONSEGNA DEI LOCALI	
ART. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono locati nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A., e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate. ART. 9 - RICONSEGNA DEI LOCALI I beni immobili vengono consegnati al conduttore nello stato di piena fun-	
ART. 8 - MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono locati nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società degli Interporti Siciliani S.p.A., e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate. ART. 9 - RICONSEGNA DEI LOCALI I beni immobili vengono consegnati al conduttore nello stato di piena funzionalità e buona conservazione e manutenzione e, comunque, perfettamente	

cazione l'immobile/i in questione dovrà/dovranno essere restituito/i nelle	
condizioni di conservazione e manutenzione attuali, quali risultanti da ap-	
posito verbale redatto in contraddittorio ed allegato al presente contratto	
(All. ***), salvo l'ordinario deterioramento. All'atto della restituzione	
verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, idoneo verbale di riconse-	
gna.	
ART. 10 - MANLEVA	
Il Conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso	
di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso, esonerando espressamen-	
te il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che	
possono derivare a se o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti od o-	
missioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. Il	
conduttore si obbliga ad osservare le regole di buon vicinato, a non tenere	
depositi di materiale pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario	
all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a	
non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari e senza previa autorizza-	
zione del Locatore, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza li-	
bero da persone e cose anche interposte.	
ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE	
Il conduttore ha stipulato le seguenti apposite polizze:	
- una polizzaa favore della Società degli interporti Siciliani	
S.p.A. per la responsabilità civile, per il rischio locativo, a copertura	
dei danni materiali subiti dall'immobile/i in affitto, dei danni causati da	
fattori esterni, dei danni causati dallo stesso affittuario, comprensivo del	
ricorso terzi, ncon la agenzi-	

aper un valore massimale di \in , con esclusione	
di franchigia;	
- polizza a garanzia dei danni provocati a terzi	
nell'espletamento dell'attività del conduttore: RCT/RCO e RC inquinamento-	
responsabilità civile verso terzi, n con la	
agenziaper un valore massimale di	
€ per ogni sinistro, che comprende anche i rischi per i	
danni cagionati a terzi da persone incaricate dal Conduttore (dipendenti e	
non dipendenti) commessi in relazione alla guida di veicoli, effettuazione	
di operazioni di trasporto, consegna e prelievo e rifornimento di merci e	
materiali, le operazioni di carico e scarico e in generale l'esercizio del/i	
magazzino/i, danni a veicoli di terzi, danni cagionati da inquinamento acci-	
dentale.	
Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per	
tutta la durata della locazione, pena la risoluzione del contratto.	
ART. 12 - DIRITTO DI ACCESSO	
L'Amministrazione, attraverso i propri uffici interni, ha diritto di accesso	
all'immobile/i in qualsiasi momento al fine di verificare il rispetto delle	
norme di legge vigenti e del presente contratto.	
ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
Il contratto può essere risolto in caso di gravi violazioni degli obblighi	
contrattuali, compresa la responsabilità, dolosa o colposa, a carico del	
conduttore per danni cagionati all'immobile/i locato/i, non eliminati dal	
conduttore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere.	
Saranno considerati motivi di risoluzione espressa del presente contratto:	

- il fallimento della impresa conduttrice e/o personale dei soci e/o ti-	
tolari della medesima e/o della società e soci cessionari	
dell'azienda;	
- il mancato pagamento di tre ratei, anche non consecutivi, del canone	
di locazione;	
- la sublocazione o comunque la cessione, in tutto o in parte e sotto	
qualunque forma, ad altri dell'immobile/i locato/i;	
- la diversa destinazione dell'immobile/i locato/i ad uso diverso da	
quello per il quale viene/vengono concesso/i in locazione;	
- violazione degli obblighi derivanti dal Patto d'Integrità di cui	
all'art. 6;	
- l'inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt;	
Nell'ipotesi in cui il Locatore intenda avvalersi della presente clausola,	
esso ne darà comunicazione al conduttore tramite raccomandata a/r o Posta	
Elettronica Certificata e quest'ultimo sarà tenuto alla riconsegna dell'im-	
mobile/i. La risoluzione comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di di-	
ritto, della cauzione di cui all'art. 5. Non spetterà al conduttore in caso	
di risoluzione del contratto alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure	
sotto il profilo di rimborso spese.	
ART. 14 - MODIFICHE DEL CONTRATTO	
Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque mo-	
difica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto	
deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa lo-	
cata.	
ART. 15 - RINVIO AD ALTRE NORME	

Per quanto non previsto dal presente atto, le parti richiamano la normativa	
vigente in quanto applicabile.	
ART.16 - FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al presente	
rapporto il foro competente sarà quello di Catania.	
ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
 Con riferimento alla normativa sulla tutela della privacy, le parti si danno	
atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la	
stipula del presente contratto, sono oggetto di trattamento informatico e/o	
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti de-	
gli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo,	
rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per a-	
dempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili. A	
tale scopo il conduttore dichiara di autorizzare la Società degli Interporti	
Siciliani SpA al trattamento dei dati personali per tutta la durata contrat-	
tuale ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo	
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"	
così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Dispo-	
sizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del	
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 a-	
prile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al	
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati	
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione	
dei dati)";	
Per il Locatore Il Conduttore	

Si approvano specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma, c.c. i se-	
guenti articoli:	
guerrer areteori.	